1º falso:
virtuale vs. reale

Non è vero che c'è differenza tra reale e virtuale

Si parla di on-life

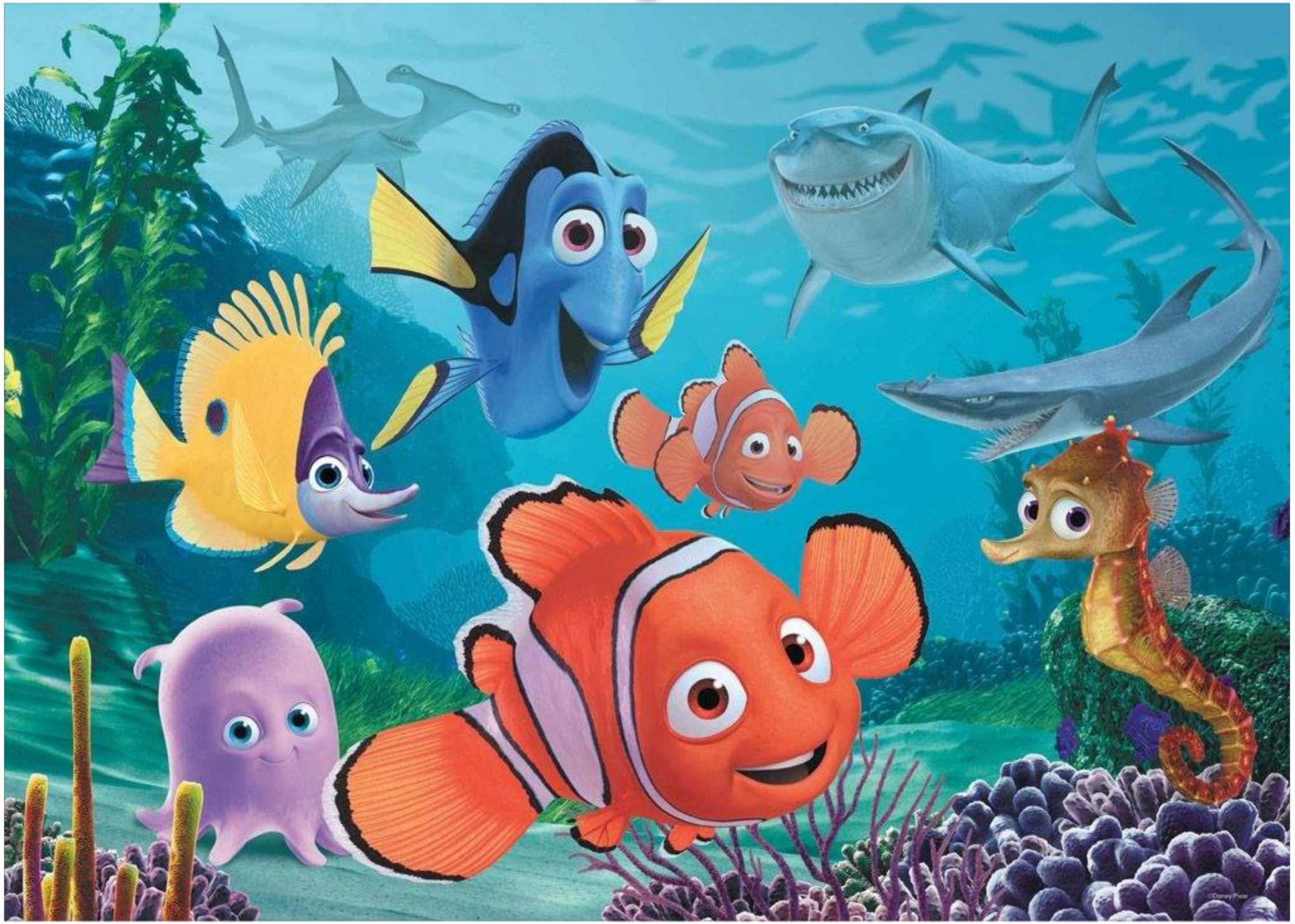

2º falso: anonimato

N

siamo anonimi

Anche se usiamo un nickname siamo sempre identificabili tramite l'IP e tramite mille correlazioni di dati

3º falso:
non ci sono regole

Non è vero che in Internet non ci sono regole

tecnologica non significa libertà di comportamento

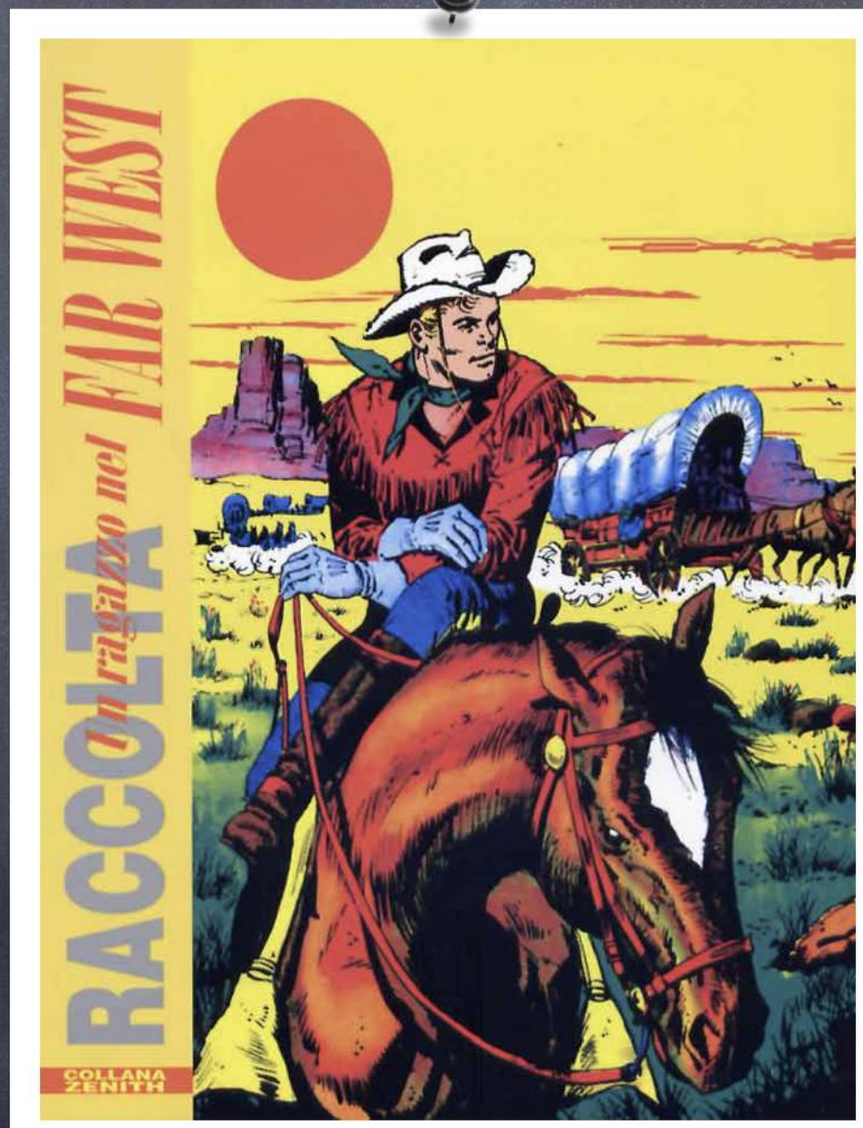

Vero!

- Internet non è sicuro, esattamente come non è sicuro il mondo reale
- Chi commette un reato online viene perseguito esattamente come se lo avesse commesso offline

Vero!

Internet amplifica tutti i fenomeni (tra cui anche le condotte violente) per 3 ragioni:

- la diffusione delle informazioni in rete è immediata ed agevole
- Il web amplifica la “superficie d’attacco”
- i dati in rete persistono

Bullismo

DAN OLWEUS ha definito il bullismo come un fenomeno che necessita di 3 comportamenti:

- un'aggressione intenzionale, fisica o verbale
- la ripetizione nel tempo
- uno squilibrio di potere o di forza

Cosa non è bullismo?

- Aggressioni o molestie reciproche
- In generale, tutti quei comportamenti in cui una parte non si pone in una posizione di predominanza fisica o psicologica o sociale o razziale rispetto all'altra
- In generale, tutti quei comportamenti in cui la vittima non subisce passivamente senza possibilità di difesa

Cyberbullismo

La definizione della L.71/17 sovrappone condotte di fatto (pressioni, aggressioni, ricatto, furto d’identità) a condotte normative (molestia, diffamazione, trattamento illecito di dati personali)

REALIZZATE PER VIA TELEMATICA

Circoscrive il fine perseguito alla sola emarginazione sociale di un minore o gruppo di minori

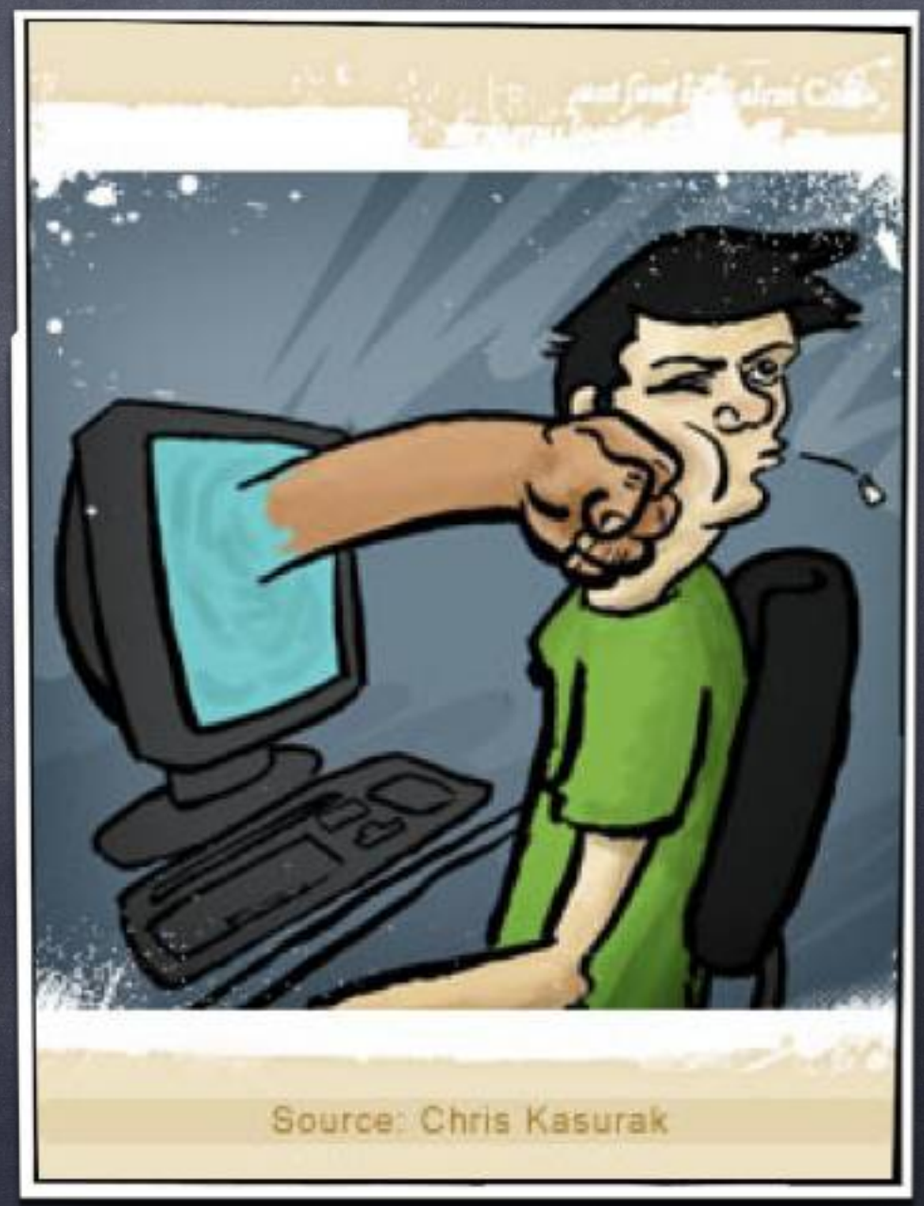

Peculiarità del Cyberbullismo

AMPLIFICAZIONE DEL MESSAGGIO

ANONIMATO

ASSENZA DI CONTATTO FISICO

Art. 595 c.p.
Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Art.494 c.p.
Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito...

Art. 660 c.p.
Molestie

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Art. 612 c.p.
Minacce

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.

Art.612 bis c.p.
Atti persecutori (stalking)

È punito da 6 mesi a 5 anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un proprio congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

La pena è aumenta se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore.

Art. 580 c.p.
Istigazione al suicidio

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Aggravato se contro una persona minore degli anni 18

Pubblicazione di immagini o video di una persona senza il suo consenso

- Protezione dei dati personali
- Diritto all’immagine
- Diritto d’Autore

SEXTING

(SEX + TEXTING)

Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

(Art. 600*ter* c.p.)

Art. 600ter c.p.
PORNOGRAFIA MINORILE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) <u>utilizzando</u> minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico (...)

Art. 612ter
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

COME AFFRONTARE IL CYBERBULLISMO

***PREVENZIONE E REAZIONE**

***GIUSTIZIA RIPARATIVA**

Educazione digitale
Scuola

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

1997
2017

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

Nuove tutele per i minori vittime di cyberbullismo su social network e web

Modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo

(ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Al Garante per la protezione dei dati personali
Inviare all'indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

Il/La sottoscritto/a _____(), nato/a a _____,
il _____, residente a _____, via/p.za _____,
tel. _____, e-mail/PEC _____ *[inserire recapiti ai quale si può essere contattati e selezionare, di seguito, l'opzione pertinente]*,

minore ultraquattordicenne,

Ammonimento

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 594, 595, 612 c.p. e 167 codice privacy, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'art. 8 del D.l. 11/2009 in materia di stalking.

Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale

Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età

GIUSTIZIA RIPARATIVA

“Le sanzioni sono al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica”

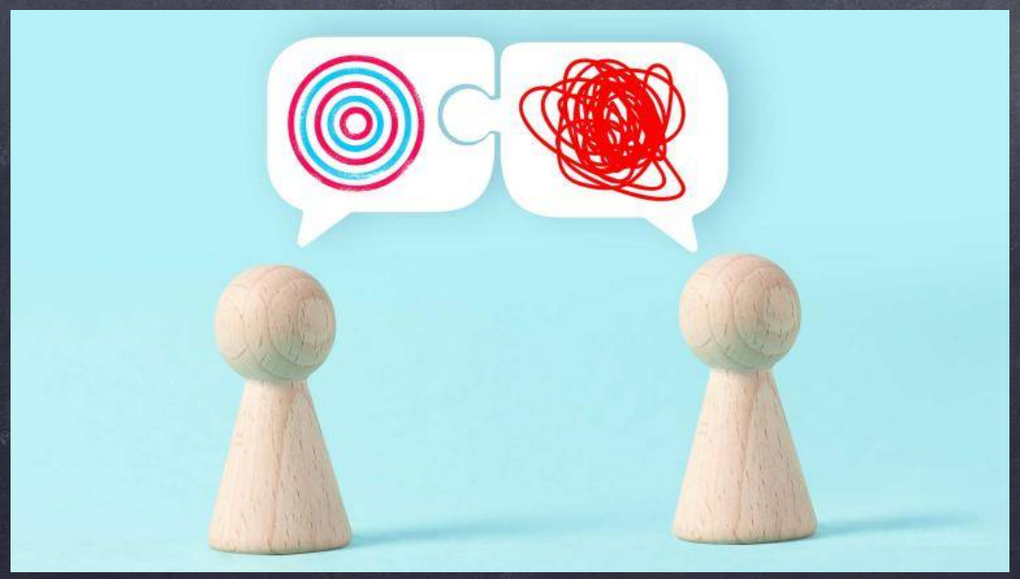

GRAZIE PER L'ASCOLTO

avv. Filippo Perlo

perlo@penalistiassociati.it